

SPECIALE RIFORMA: #4

Una “nuova” personalità giuridica

La personalità giuridica degli ETS

La Riforma delinea una nuova modalità per l’ottenimento della personalità giuridica (strumento che permette di limitare la responsabilità dei soci e dei membri del Direttivo) da parte di associazioni e fondazioni del Terzo settore.

L’**art. 22** del [Codice del Terzo settore](#) prevede anzitutto che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possano acquistare la personalità giuridica iscrivendosi al Registro unico nazionale (quando esso sarà istituito), non dovendo quindi più a tal fine iscriversi nei registri regionali/provinciali o in quelli tenuti dalle prefetture.

Perno della nuova procedura diventano i notai i quali, nel momento in cui andranno a **redigere per atto pubblico l’atto costitutivo e lo Statuto** di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, dovranno anche controllare in modo accurato e approfondito che l’ente rispetti tutti i requisiti previsti dal Codice per ottenere la qualifica di ETS, oltre che l’esistenza del patrimonio minimo (che è fissato in 15000 euro per le associazioni e 30000 per le fondazioni).

A differenza di quanto avviene oggi il Codice pone di fatto in capo ai notai l’onere del controllo dei requisiti che un ente deve possedere per diventare ETS e per ottenere la personalità giuridica: nel momento in cui il notaio ritenga sussistenti tali requisiti invierà gli atti costitutivi e la relativa documentazione all’ufficio del Registro unico il quale si limiterà solo ad un controllo formale dei documenti presentati, senza operare un vero e proprio esame sostanziale degli stessi.

Tale nuova procedura esemplifica in modo molto efficace la nuova impostazione del Codice del Terzo settore e il **passaggio al “regime del riconoscimento” degli ETS:** non è più infatti l’ente pubblico (Regioni/Province autonome o prefetture) che “concede” il riconoscimento della personalità giuridica solo a seguito di una valutazione complessiva dell’ente e della sua attività (chiaro retaggio di epoca fascista e di un sospetto generalizzato verso le libere manifestazioni di vita collettiva), ma esso si limita a prendere atto del **“valore” e della “funzione sociale” degli ETS**, riconoscendoli senza bisogno di compiere

ulteriori valutazioni. E ciò rappresenta finalmente un'**attuazione più compiuta e coerente degli articoli 2, 18 e 118, c. 4 della Costituzione.**

Per quanto riguarda il patrimonio minimo necessario all'ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS esso è come detto fissato in una somma liquida e disponibile di 15000 euro per le associazioni e di 30000 euro per le fondazioni; se il patrimonio fosse invece composto di beni diversi dal denaro il loro valore deve essere certificato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, la cui relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

La personalità giuridica per gli enti diversi dagli ETS

Non avendo la Riforma abrogato la parte del Codice civile dedicata ad associazioni e fondazioni (artt. da 14 a 38) **sarà possibile costituire un'associazione o fondazione e non acquisire la qualifica di ETS** (decidendo quindi di non iscriversi al futuro Registro unico).

Per le fondazioni e le associazioni che volessero richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ma non diventare ETS si applicherà quindi ancora il procedimento previsto dal D.P.R. 361/2000 e quindi il controllo e la concessione del riconoscimento da parte di Regioni/Province autonome e prefetture, le cui normative prevedono patrimoni minimi diversi l'uno dall'altro e generalmente più elevati di quelli previsti dal Codice del Terzo settore per gli ETS (ad esempio la Provincia di Trento ha elevato nel gennaio scorso il patrimonio minimo a 25000 euro per le associazioni e a 50000 euro per le fondazioni).

Per gli ETS sarà invece possibile utilizzare sia la nuova procedura (più snella) prevista dalla Riforma sia quella del D.P.R. 361/2000: l'art. 22 del Codice del Terzo settore pone infatti come possibilità, ma non come obbligo, per gli ETS l'utilizzo del procedimento in esso previsto.

Nell'esprimere alcune perplessità per la scelta del legislatore di predisporre una sorta di "doppio binario" per l'ottenimento della personalità giuridica da parte degli ETS deve essere infine ribadito che oggi, in assenza del Registro unico, l'ottenimento della personalità giuridica può essere richiesto e ottenuto solamente tramite la procedura prevista dal D.P.R. 361/2000, presentando l'istanza alla prefettura o agli uffici regionali/provinciali competenti.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it